



COMUNE DI RIO MARINA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CAVO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 1° agosto 2008

ART. 1

Nei piani di costruzione delle opere murarie destinate alla sepoltura di salme, ceneri o resti mortali in tombe di famiglia - con esclusione di quelle a terra - loculi, cellette ossario e, ove previsti, cinerari - dei Cimiteri di Rio Marina Capoluogo e della Frazione Cavo, è compreso l'impianto elettrico atto a garantire il servizio dell'illuminazione votiva.

ART. 2

Il Comune provvede ad assicurare il servizio di illuminazione votiva delle tombe, dei loculi, delle cellette ossario nei cimiteri comunali del Capoluogo e della Frazione Cavo.

ART. 3

Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, il concessionario o erede legittimo del concessionario della relativa tomba, loculo o celletta ossario deve presentare domanda, a lapide installata, al Responsabile competente presso l'ufficio concessioni cimiteriali ove sottoscriverà il relativo contratto il cui schema viene adottato contestualmente al presente regolamento.

ART. 4

Il corrispettivo del servizio d'illuminazione votiva, a carico del concessionario o dei propri eredi legittimi, è stabilito dalla Giunta Municipale ogni anno unitamente a tutte le tariffe applicate ai cittadini determinandolo in considerazione del costo della somministrazione dell'energia elettrica pagata dal Comune alla società distributrice. Detto corrispettivo soggetto ad IVA 20% comprende:

- un corrispettivo forfettario da pagarsi al momento della presentazione della domanda di allacciamento a fronte delle spese di allacciamento e di derivazione;
- un corrispettivo annuo d'utenza da pagarsi nel seguente modo: a cadenza annuale tramite Tesoreria Comunale o versamento in c/c postale in via anticipata - di norma entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno in corso - su richiesta del Comune che invierà al

domicilio del concessionario od erede legittimo il bollettino di c/c postale precompilato.

ART. 5

Il contratto di fornitura del servizio di illuminazione votiva, che dovrà in ogni caso avere termine finale contestuale alla scadenza della concessione cimiteriale relativa, potrà essere disdettato in qualsiasi momento dal concessionario o erede legittimo - fatto salvo il saldo di quanto dovuto al Comune fino al momento del ricevimento della disdetta al protocollo del Comune.

ART. 6

Il mantenimento in corso di validità del contratto di illuminazione votiva è subordinato al puntuale ed esatto pagamento del corrispettivo d'utenza. Il contratto s'intende definitivamente risolto se entro il termine di due mesi dalla richiesta/fatturazione del Comune il concessionario od erede legittimo non avrà eseguito regolarmente il pagamento dei corrispettivi d'utenza previo ricevimento dell'avviso della relativa racc. a.r. inviata un mese dopo l'invio della richiesta di pagamento/fatturazione. In tal caso il Comune sospenderà l'erogazione del servizio di illuminazione votiva provvedendo al recupero coattivo dell'eventuale credito a mezzo ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/10.

ART.7

E' vietato ai concessionari od eredi legittimi titolari del contratto di illuminazione votiva modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere il contratto - che viceversa si trasmette unicamente per legittima eredità salvo il caso di disdetta ove non sia stato effettuato il pagamento anticipato - e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto esistente.

La violazione di tali disposizioni comporterà, oltre alla risoluzione amministrativa unilaterale del contratto e la riduzione in pristino dell'impianto o delle opere danneggiate a totale cura ed onere del contravventore, ove necessario, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 (venticinque) fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) da applicarsi con i criteri di cui all'art. 11 della L. 689/81 trovando in ogni caso applicazione l'art. 16 della medesima L. 689/81.

La sostituzione della lampadine esaurite sarà a cura ed onere del Comune per tutta la durata della concessione e verrà effettuata a seguito di segnalazione del concessionario o erede legittimo titolare del contratto.

ART. 8

Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti della corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, ed in genere per il fatto di terzi.

ART. 9

L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

COMUNE DI RIO MARINA

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CAVO

Il Comune di Rio Marina (LI) C.F. 82001270493 P.I. 00418180493, qui rappresentato dal Rag. Antonio Paoli, per la sua qualità di Responsabile del Servizio Cimiteriale, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.267/2000 a fronte dell'avvenuto pagamento di € come risulta dalla quietanza del agli atti del Comune, si impegna a garantire al/la sig./ra nato/a il a Prov. () C.F.

residente in Prov. per la sua qualità di concessionario/erede legittimo del concessionario/rappresentante della concessione della tomba/loculo/celletta ossario n. fila costruzione del cimitero di Rio Marina Capolugo/Frazione Cavo di cui al contratto del , si impegna a fornire:

- l'allacciamento, in conformità alle norme tecniche vigenti ed agli impianti installati, della/e lampada/e votiva/e alla tomba di famiglia/loculo/celletta ossario n. fila costruzione del predetto cimitero per il corrispettivo di € oltre ad IVA 20% così per € ;
- per tutta la durata della concessione relativa e cioè sino al , e fatto salvo il caso di revoca o retrocessione volontaria dalla stessa, la fornitura del servizio di illuminazione votiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno a mezzo di lampade a basso consumo curando l'attivazione ed il mantenimento della relativa somministrazione di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e la sostituzione delle lampadine esaurite per il corrispettivo annuo di € oltre ad IVA 20% così per € .

E' vietato ai concessionari od eredi legittimi titolari del presente contratto di illuminazione votiva modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere il contratto – che viceversa si trasmette unicamente per legittima eredità unitamente alla concessione demaniale cimiteriale relativa - e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto esistente.

La violazione di tali disposizioni comporterà, oltre alla risoluzione amministrativa unilaterale del contratto e la riduzione in pristino dell'impianto o delle opere danneggiate a totale cura ed onere del contravventore, ove necessario, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 (venticinque) fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) da applicarsi con i criteri di cui all'ari. 11 della L. 689/81 trovando in ogni caso applicazione l'art. 16 della medesima L. 689/81.

Il Comune, ai sensi dell'alt. 13 del D. Lgs. 196/2003 informa l'utente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi amministrativi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia contrattuale.

Per tutto quanto non espressamente ivi previsto si rimanda alle norme del vigente regolamento comunale per la fornitura del servizio di illuminazione oltreché alle norme generali in materia contrattuale del Codice Civile in quanto applicabili.

Rio Marina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONCESIONARIO

Il/a Sig./ra per la sua qualità di concessionario / erede legittimo del concessionario / rappresentante della concessione della tomba di famiglia / loculo / celletta ossario n. fila costruzione del cimitero di Rio Marina-Capoluogo o Frazione Cavo di cui al contratto a rep. del ed i relativi eredi legittimi non potranno in alcun caso recedere dal presente contratto né tantomeno prendere a tale titolo alcun rimborso dal Comune.

**Il Concessionario / erede legittimo
del concessionario/rappresentante della concessione
Sig.**

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° in data , esecutiva a termini di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 1
Affari Generali**